Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Martedì, 20 agosto 1929 - Anno VII** — **Numero 193**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto italiano di credito fondiario, in Roma: Elenco dei titoli sorteggiati il 1° agosto 1929.

Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma: Elenco dei titoli sorteggiati l'8 agosto 1929.

Istituto di San Paolo, in Torino: Elenco delle cartelle di credito fondiario sorteggiate nei giorni 1 e 2 agosto 1929.

Credito fondiario delle Casse di risparmio delle provincie lombarde, in Milano: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1, 2, 3 e 5 agosto 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Credito fondiario del Banco di Napoli (in liquidazione): Elenco delle cartelle sorteggiate il 1° agosto 1929.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra agricola interregionale di economia montana » in Norcia.

Con decreto 29 luglio 1929-VII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto detto anno al registro n. 8 Finanze, foglio n. 300, il comune di Norcia è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra agricola interregionale di economia montana, che avrà luogo a Norcia nei mesi di agosto e settembre 1929-VII.

(4833)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2088.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1432.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213, concernente l'approvazione della convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213, concernente l'approvazione della convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2089.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1434.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale si apportano modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale si apportano modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2090.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1433.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente il compenso da corrispondere, sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio dovuto sino a tutto novembre 1928 ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle medesime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2091.**

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. **1429.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la costituzione di un idroscalo sulla Marina di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la costituzione di un idroscalo sulla Marina di Ostia alle foci del Tevere e presso Torre San Michele nella zona di territorio delimitata dall'annessa planimetria.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili necessari, che saranno particolarmente designati dall'Amministrazione aeronautica, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 76. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2092.**

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **1431.**

Esecuzione del Protocollo italo-ungherese del 12 marzo 1928 e del relativo scambio di Note 1° luglio-26 settembre 1928 per le modalità di esecuzione dell'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924 firmato a Budapest il 15 marzo 1927, concernente il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924 relativa al consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia, Accordo addizionale firmato a Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 15 marzo 1927;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato a Roma il 12 marzo 1928 fra un delegato italiano ed un delegato ungherese con il relativo scambio di Note 1° luglio 1928-26 settembre 1928 fra la Regia legazione d'Italia in Budapest ed il Ministero ungherese degli affari esteri, per le modalità di esecuzione dell'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese stipulata in Budapest il 27 marzo 1924 concernente il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia, Accordo addizionale firmato a Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 15 marzo 1927.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze vigilerà, per mezzo di un suo delegato, alla esecuzione del Protocollo di cui all'art. 1 ed

emanerà ogni provvedimento eventualmente occorrente per assicurare il regolare ed efficace svolgimento delle operazioni contemplate dal Protocollo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 78. — FERZI.

PROTOCOLE

conclu entre le délégué du Gouvernement Italien, gr. uff. dott. Eugenio Mercurio, d'une part, et le délégué du Gouvernement Hongrois, M. Coloman Zsigmondy, Conseiller Ministériel, d'autre part, au sujet des modalités d'exécution de l'Accord Additionnel à la Convention Italo-Hongroise du 27 mars 1924 relative à la consolidation des coupons échus et des titres amortis de la dette publique hongroise d'avant-guerre placée en Italie, Accord Additionnel signé à Budapest entre l'Italie et la Hongrie le 15 mars 1927.

L'exécution de l'Accord Additionnel du 15 mars 1927 se fera sur les bases suivantes:

1. Les travaux d'exécution de l'Accord Additionnel du 15 mars 1927 seront confiés au Banco di Napoli, pourvu qu'il accepte de les assumer aux mêmes conditions qui ont été fixées pour l'exécution de la Convention du 27 mars 1924.

2. Les porteurs auront à déposer leurs coupons échus ainsi que leurs titres amortis dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret d'exécution du Gouvernement d'Italie. Le dépôt sera fait par moyen d'une « scheda dichiarativa » établie et signée par le porteur en quatre exemplaires identiques. La formule de la « scheda dichiarativa » est fixée par l'annexe 1. Sur les « schede dichiarative » les porteurs auront à déclarer, entre autre, s'ils ont obtenu, et, au cas affirmatif, sous quel numéro, le règlement de leurs arriérés échus avant le 31 décembre 1918.

3. Le Banco di Napoli examinera les dossiers à déposer et ne demandera aucune justification aux porteurs s'ils présentent la série ininterrompue des coupons échus du 1er janvier 1919 inclus au 30 juin 1919 inclus (pour les emprunts gagés) et du 1er janvier 1919 inclus au 26 juillet 1921 inclus (pour les emprunts non gagés) et s'il constate par l'examen des « schede dichiarative » en sa possession que ces porteurs ont été admis au bénéfice de la Convention du 27 mars 1924.

Dans le cas où les deux ou l'une des deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne seraient pas remplies, le Banco di Napoli refuse d'office l'acceptation du dépôt en informant le porteur qu'il peut soumettre son cas à la Commission Arbitrale visée à l'article 11 de la Convention du 27 mars 1924 et cela dans le délai de trois mois de la date du refus du Banco di Napoli.

La condition d'avoir participé à la première Convention vise tous les porteurs sans égard à la qualité de leur nationalité. Toutefois le Banco di Napoli peut accepter le dépôt des porteurs devenus ressortissants italiens en vertu des Traités de paix, et qui n'auraient pas participé au bénéfice de la première Convention, s'ils présentent la série ininterrompue des coupons échus après le 31 octobre 1918, avec les preuves prévues dans l'article 7, alinéa 2, de l'Accord Additionnel. A titre d'exception le Banco di Napoli peut faire abstraction de la présentation du premier coupon échu après le 31 octobre 1918, si le porteur apporte la justification d'une banque des nouvelles provinces sur le fait que les titres en question ont été en dépôt auprès d'elle dès avant le 31 octobre 1918 et que ceux-ci ont été envoyés, à titre de sauvegarde, dans l'intérieur des pays de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.

Il est entendu que les titres ou coupons échus antérieurement au 1er janvier 1919 ne font, en aucun cas, l'objet d'un règlement en vertu de l'Accord Additionnel.

4. Le Banco di Napoli fera le premier examen des dossiers acceptés par lui. Il constatera si la « scheda dichiarativa » présentée par le porteur a été régulièrement remplie, établira, sur la base des listes qui lui seront remises par le Ministère Royal Hongrois des Finances, si les titres présentés pour le remboursement ont été ou non appelés au remboursement dans les périodes respectives visées par l'Accord Additionnel, et enfin il contrôlera et, le cas échéant, corrigera ou complétera les décomptes faits par le porteur sur la « scheda dichiarativa ».

Après l'expiration du délai mentionné au § 2 du présent Protocole le Banco di Napoli remettra au Ministère Hongrois des Finances tous les coupons échus et titres amortis, accompagnés de deux exemplaires des « schede dichiarative » ainsi que les documents justificatifs respectifs.

Pour les titres dont la feuille de coupons se trouverait épuisée à une date antérieure au 30 juin 1919 ou, respectivement, au 26 juillet 1921, le Banco di Napoli — pour permettre la régularisation des coupons échus après l'échéance des talons — devra remettre au Ministère Hongrois des Finances les talons respectifs. Ces talons seront restitués aux porteurs après avoir été revêtus d'une estampille constatant le règlement effectué.

5. Le Ministère Royal Hongrois des Finances procèdera sans retard à l'examen des dossiers remis.

Les Bons du Trésor de consolidation seront délivrés aux porteurs dans le plus bref délai après le 1er janvier 1929.

6. Le Ministère Hongrois des Finances établira, pour chaque créance acceptée, un bordereau de liquidation contenant les données suivantes:

a) le montant valorisé, établi par le Ministère Hongrois des Finances, des coupons échus et des titres amortis entre le 1er janvier 1919 et le 30 juin 1919 ou, respectivement, le 25 juillet 1921;

b) le montant des intérêts moratoires sur les coupons échus et les titres amortis, intérêts à calculer aux taux prévus par l'article 4 de l'Accord Additionnel. Il est entendu que les intérêts moratoires sur le montant des coupons échus seront calculés, pour des raisons pratiques, à partir du 1er août 1921 au lieu du 26 juillet 1921, date prévue par l'Accord;

c) le montant valorisé des coupons éventuellement manquants échus après la date de l'appel des titres au remboursement (montant à déduire du montant valorisé des titres);

d) le montant total valorisé de la créance à régler;

e) le nombre, indiqué par catégories de coupures, des Bons du Trésor de consolidation 6 % à délivrer aux porteurs;

f) le montant des créances inférieures à 100 lire;

g) le montant des intérêts courus sur les Bons du Trésor à délivrer pour la période du 1er janvier 1927 au 31 décembre 1929;

h) le total des montants $f + g$.

Le Gouvernement Hongrois donne son adhésion à ce que les créances inférieures à 100 lire, étant donné leur petite importance, soient réglées en espèces. De même, vu que les Bons du Trésor de consolidation ne seront délivrés aux porteurs avant le mois de janvier prochain, le montant des coupons échus les 1ers janvier 1927, 1928 et 1929 sera payé simultanément avec la délivrance des Bons du Trésor.

7. Les bordereaux de liquidation seront accompagnés d'un bordereau récapitulatif.

8. Sur chacune des créances que le Ministère Royal Hongrois des Finances aura jugées inacceptables, ledit Ministère remettra au Banco di Napoli une déclaration indiquant les motifs de sa décision. Le Banco di Napoli communiquera ces décisions aux porteurs intéressés en les informant qu'ils peuvent soumettre leurs cas à la Commission Arbitrale.

Pour la présentation des requêtes auprès de cette Commission un délai de deux mois est fixé à compter de la date de la réception des avis respectifs du Banco di Napoli.

9. La Commission Arbitrale sera convoquée et fonctionnera de la même façon et dans les mêmes conditions qui furent adoptées lors de l'exécution de la Convention du 27 mars 1924.

10. Les Bons du Trésor de consolidation seront émis en coupures de 100, 500 et 1000 lire avec coupons annuels à courir du 1er janvier 1930; ils seront amortissables en dix annuités égales échéant le 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 1935. Il est entendu que le Gouvernement Royal Hongrois peut se libérer de ses obligations aussi bien par voie de tirages au sort que par rachats en marché libre de la quantité prescrite de Bons du Trésor.

Il est remarqué que la présente disposition se rapporte aussi au mode de l'amortissement des bons émis en vertu de la Convention du 27 mars 1924.

11. Les Bons du Trésor de consolidation seront remis au Banco di Napoli dans le but de leur délivrance aux ayants-droit.

12. Les provisions nécessaires pour les versements en espèces et pour le service des Bons du Trésor seront mises à la disposition du Banco di Napoli dans les délais prévus dans l'article 8 de l'Accord Additionnel.

13. Les porteurs ne sont chargés d'aucun impôt hongrois sur les coupons échus et les titres amortis qu'ils présentent pour la consolidation. De même, les coupons et le capital des Bons du Trésor de consolidation sont nets d'impôts ou retenues quelconques en Hongrie.

La taxe de timbre italien sur les Bons de consolidation sera à la charge du Gouvernement Hongrois.

14. La remise en vertu du § 4, alinéa 2 du présent Protocole des coupons échus et des titres amortis ainsi que la délivrance des Bons du Trésor de consolidation se fera, suivant le choix du Ministère Hongrois des Finances, ou à la Légation de Hongrie à Rome, ou bien à la Caisse Centrale de l'Etat Hongrois à Budapest. Dans ce dernier cas le Gouvernement Hongrois remboursera au Banco di Napoli les frais de l'envoi et de la réception des valeurs.

15. Le présent Protocole sera soumis à l'approbation des deux Gouvernements respectifs.

Fait à Rome le 12 mars 1928 en deux exemplaires dont un a été remis à chacun des deux délégués soussignés:

Le délégué italien: E. MERCURIO.

Le délégué hongrois: ZSIGMONDY.

Annexe.

BANCO DI NAPOLI

Sede di . . . .

Consolidamento degli arretrati del debito pubblico ungherese prebellico scaduti durante il periodo 1° gennaio 1919-30 giugno 1919 (Dettes gagées) e 1° gennaio 1919-26 luglio 1921 (Dettes non gagées).

SCHEDA DICHIARATIVA.

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità) . . . . residente a . . . . via . . . . N. . . .

Visto l'Accordo Addizionale italo-ungherese 15 marzo 1927 per il ricupero e consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese prebellico;

Viste le condizioni richieste dall'art. 7 del detto Accordo, domanda la conversione in Buoni del Tesoro ungherese, ai sensi di detto Accordo, delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati qui contro specificati, e insieme alla presente li consegna al Banco di Napoli per le operazioni occorrenti a tenore di detto Accordo e delle relative disposizioni esecutive.

Il sottoscritto dichiara:

per i portatori che hanno ottenuto un precedente consolidamento ai sensi della convenzione 27-3-1924: di aver ottenuto il consolidamento delle cedole precedenti con il bordereau di liquidazione del Regio Ministero ungherese delle finanze n. . . .

per i portatori che non hanno ottenuto un precedente consolidamento ai sensi della convenzione 27-3-1924 (1):
1) di essere cittadino italiano in virtù dei Trattati di pace.
A comprovare allega apposito certificato di autorità competente.
2) di avere acquistato la proprietà dei titoli in parola anteriormente al 31 ottobre 1918.

A comprovare allega i seguenti documenti:
. . . .

Data a . . . . il . . . . 192. . .

Firma (cognome, nome paternità e residenza)
. . . .

(1) NB. — Questa dichiarazione riguarda soltanto i portatori delle nuove Provincie, essendo essi soltanto ammessi ai benefici dell'Accordo addizionale nel caso che non abbiano ottenuto un precedente consolidamento.

Allegati:

1) Distinta dei titoli ammortizzati e relative cedole . N. . . . . . .
2) Distinta delle cedole scadute relative a titoli non ammortizzati . . . . » . . . . . .
3) Documenti comprovanti la nazionalità . . . . » . . . . . .
4) Documenti comprovanti la proprietà dei titoli . . » . . . . . .

Totale allegati . . . N. . . . . . .

Allegato alla scheda dichiarativa
del Sig. . . . .

Distinta delle cedole scadute relative a titoli non ammortizzati.

N.° d'ordine	DENOMINAZIONE dei titoli a cui le cedole si riferiscono, serie, numero, ecc.	Quantità dei titoli	IMPORTO di ciascuna cedola distintamente per ciascun taglio		Quantità delle cedole presentate	IMPORTO totale (valorizzato)
			nominale	valorizzato		

Allegato alla scheda dichiarativa
del Sig. . . . .

Distinta dei titoli ammortizzati e relative cedole scadute anteriormente alla data di rimborso dei titoli.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE dei titoli, serie, numero, ecc.	DATA del rimborso	IMPORTO di ciascuna cedola distintamente per ciascun taglio		Quantità delle cedole presentate	Importo totale delle cedole presentate (valorizzato)	IMPORTO di ciascun titolo distintamente per ciascun taglio		Quantità dei titoli presentati	Importo totale dei titoli presentati (valorizzato)	IMPORTO complessivo delle cedole e dei titoli presentati (valorizzato)
			nominale	valorizzato			nominale	valorizzato			

Allegato alla scheda dichiarativa
del Sig. . . . .

Distinta dei titoli ammortizzati e relative cedole scadute anteriormente alla data di rimborso dei titoli.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE dei titoli, serie, numero, ecc.	DATA del rimborso	IMPORTO di ciascuna cedola distintamente per ciascun taglio		Quantità delle cedole presentate	Importo totale delle cedole presentate (valorizzato)	IMPORTO di ciascun titolo distintamente per ciascun taglio		Quantità dei titoli presentati	Importo totale dei titoli presentati (valorizzato)	IMPORTO complessivo delle cedole e dei titoli presentati (valorizzato)
			nominale	valorizzato			nominale	valorizzato			

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

IL R. MINISTRO IN BUDAPEST
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'UNGHERIA

N. 1581 Pos. A 18.

Budapest, le 1 juillet 1928-VI.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous faire part que le Gouvernement Royal d'Italie a donné son approbation au protocole rédigé à Rome le 12 mars 1928, contenant les modalités d'exécution de l'accord additionnel signé a Budapest entre l'Italie et la Hongrie le 15 mars 1927, relatif à la consolidation des coupons échus et des titres amortis de la dette publique hongroise d'avant-guerre.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien m'accuser réception de cette lettre et de me faire connaître si le Gouvernement Royal Hongrois voudra aussi donner son approbation au protocole dont il est question.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

DURINI DI MONZA.

A Son Excellence
Monsieur LOUIS WALKO
Ministre des Affaires Etrangeres
BUDAPEST

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'UNGHERIA
ALLA R. LEGAZIONE IN BUDAPEST

N. 82656/4 - 1928.

Note verbale.

En se référant à la Note du premier juillet 1928, n. 1581 Pos. A. 18, le Ministère Royal des Affaires Etrangères a l'honneur d'informer la Légation Royale d'Italie que le Gouvernement Royal hongrois a pris acte du fait, que le Gouvernement Royal d'Italie à donné son approbation au protocole rédigé à Rome le 12 mars 1928 contenant les modalités d'exécution de l'accord additionnel signé a Budapest entre l'Italie et la Hongrie le 15 mars 1927 relatif à la consolidation des coupons échus et des titres amortis de la dette publique hongroise d'avant-guerre.

Le Gouvernement Royal hongrois a, de sa part, également donné son approbation audit protocole.

Ainsi rien ne s'oppose a ce que l'exécution de l'accord additionnel commence, pourvu que le Banco di Napoli accepte d'assumer les travaux d'exécution de l'accord additionnel sous les conditions qui ont été fixées pour l'exécution de la Convention du 27 mars 1924.

Le Gouvernement hongrois serait reconnaissant au Gouvernement d'Italie s'Il voulait communiquer par voie officielle le protocole ainsi ratifié au Banco di Napoli et d'inviter la direction de cet institut à se déclarer s'il accepte à collaborer sous les susdites conditions à l'exécution de l'accord additionnel.

Budapest, le 26 septembre 1928.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2093.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1428.

Estensione al comune di Demonte delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del comune di Demonte (Cuneo), diretta ad ottenere l'estensione al Comune stesso delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione di tali leggi in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il progetto delle opere di costruzione della fognatura della città di Demonte, redatto in data 7 maggio 1910, dall'ing. Vaccarino, ed aggiornato e modificato nel febbraio del 1923 dall'ing. Pirinoli Domenico;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa in data, rispettivamente, 7 e 20 maggio 1925;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, sia nei riguardi dell'estensione delle disposizioni delle preindicate leggi che in quelli dell'approvazione dello speciale regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse nella città di Demonte;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Demonte le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere comprese nel progetto suindicato, ed è assegnato il termine di tre anni per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

E' approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina di Demonte, deliberato da quel podestà in data 29 marzo 1927.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 75. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2094.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1436.

Pensione alla madre del prof. Finn Malmgreen.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di corrispondere uno speciale assegno alla signora Anna Lovisa Forsgreen, vedova Malmgreen, di Johan Peter Forsgreen e di Sofia Norman, madre del prof. Finn Malmgreen, perito durante la missione che mirava alla salvezza del gruppo dei naufraghi dell'aeronave « Italia »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data della morte del prof. Finn Malmgreen è assegnata alla madre di Lui l'annua pensione di duemila corone svedesi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 80. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2095.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1929, n. 1438.

Autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno con decorrenza dal 1° gennaio 1930;

Visto l'art. 3, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di facultare i Comuni a servirsi fin da ora dei nuovi registri, composti di modelli stampati, per le trascrizioni degli atti di matrimonio religioso celebrati nel Regno davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico, romano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici di stato civile, ove credano, potranno servirsi, anche anteriormente al 1° gennaio 1930, dei nuovi registri di matrimonio, composti di fogli con modelli a stampa, di cui all'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, per la trascrizione degli atti dei matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico, romano.

In tale ipotesi, fino a tutto il 31 dicembre 1929, i registri con modelli stampati, per la trascrizione degli originali di atti di matrimonio religioso, celebrati nel medesimo Comune, saranno designati come registri della parte II, serie *C*.

Sempre in tale ipotesi, fino a tutto il 31 dicembre 1929, i registri con modelli stampati, per la trascrizione di copie di atti di matrimonio religioso celebrati in altro Comune e già trascritti nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune medesimo, trasmesse per l'ulteriore trascrizione, verranno designati come registri della parte II, serie *D*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 82. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2096.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1426.

Provvedimenti per la definitiva declassificazione della ferrovia Stresa-Mottarone in tramvia extraurbana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1909, n. 613 (parte suppletiva), col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 22 febbraio 1909 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Stresa-Mottarone a favore della Società « Ferrovia del Mottarone »;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 luglio stesso anno per l'esercizio temporaneo decennale della ferrovia predetta come tramvia extraurbana;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi restando i diritti derivanti allo Stato dalla convenzione stipulata il 22 febbraio 1909, approvata e resa esecutoria con Nostro decreto 4 luglio stesso anno, n. 613, e principalmente quelli relativi alla partecipazione ai prodotti netti e quelli che verranno a maturarsi con la fine della concessione, la ferrovia Stresa-Mottarone verrà esercitata, per la rimanente durata della concessione, come tramvia extraurbana.

Art. 2.

Le modalità di esercizio della linea predetta come tramvia extraurbana rimarranno quelle fissate nell'originario atto di concessione 22 febbraio 1909, approvato con Nostro decreto 4 luglio stesso anno, n. 613, e modificate dalla convenzione addizionale 4 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 26 stesso mese ed anno, n. 1293.

Rimarranno ferme le tariffe attualmente in vigore sulla linea stessa, le quali non potranno subire aumenti senza la preventiva autorizzazione del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 73. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2097.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1444.

Aumento del contingente di esportazione delle pelli grezze di vitello per il 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1°, del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare, per il 1929, il contingente di esportazione delle pelli grezze di vitelli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente per il quale il Ministro per le finanze potrà consentire la esportazione delle pelli grezze di vitelli, stabilito in quintali 32.000 (trentaduemila) dalla nota alla voce « pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate » portata dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aumentato, per l'anno 1929, di quintali 20.000 (ventimila).

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 86. — FERZI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1929.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione dai signori Davide e Zenaide Sagrini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione 18 giugno 1929-VII del presidente dell'Opera nazionale Balilla con cui si stabilisce di accettare la donazione disposta dai signori Davide e Zenaide Sagrini, in Macerata, di L. 10,000 in titoli del prestito consolidato 5 per cento con che la relativa rendita, previa costituzione di un lascito intestato a « Francesco ed Emanuele Sagrini », sia impiegata in premi da assegnarsi annualmente ai Balilla meritevoli, e di L. 10,000 in contanti, da intestarsi similmente alla memoria dei signori Sagrini Francesco ed Emanuele, quale contributo alla costruzione della Casa del Balilla in Macerata;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, e veduto il regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'accettazione della donazione suindicata;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la suindicata donazione, effettuata, in suo favore, dai signori Davide e Zenaide Sagrini.

Roma, addì 10 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4834)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.

Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dal porto di Philippeville (Algeria).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nel porto di Philippeville (Algeria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Philippeville (Algeria) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(4837)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1929.

Autorizzazione al Banco di S. Alessandro di Bergamo ad assumere la gestione della liquidazione del locale Istituto popolare di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 1830, recante provvedimenti per la tutela del risparmio, e convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108;

Vista l'istanza del « Banco S. Alessandro » per essere autorizzato ad assumere il seguito degli affari dell'« Istituto popolare di credito » in Bergamo, in liquidazione, e per sostituirsi ad esso nelle attuali agenzie di città, con la contemporanea chiusura del suo ufficio cambio del viale Roma, 12;

Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due Istituti, dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;

Visti i certificati del cancelliere del Tribunale di Bergamo comprovanti che i due Istituti hanno osservato le disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio, e che non è stata fatta alcuna opposizione nel termine stabilito dall'art. 196 del Codice predetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco S. Alessandro », con sede in Bergamo, è autorizzata ad assumere il seguito degli affari della Società anonima cooperativa « Istituto popolare di credito » con sede in Bergamo, garantendone la liquidazione, ed a sostituirsi ad essa nelle agenzie di Città alta, del Mercato bestiame, e del Mercato frutta, provvedendo alla contemporanea chiusura del suo ufficio di cambio del viale Roma n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(4838)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1980.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cuk fu Maria, nato a Trieste il 1° novembre 1879 e residente a Trieste, via Istituto, 19, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cuk è ridotto in « Zuccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Cuk nata Toros fu Domenico, nata il 1° giugno 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4233)

N. 11419-7001.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Damianovich di Stefano, nato a Curzola (Dalmazia) il 30 giugno 1899 e residente a Trieste, via Trento n. 16-V, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Damiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Damianovich è ridotto in « Damiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4234)

N. 11419-35986.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giuseppina Usaj ved. Gazhnik fu Michele, nata a Trieste il 21 giugno 1859 e residente a Trieste, via del Molino a Vento, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Ussai » e « Gasti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giuseppina Usaj ved. Gazhnik sono ridotti in « Ussai » e « Gasti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4235)

N. 11419-333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Glavas di Natalina, nato a Trieste il 10 novembre 1909 e residente a Trieste, via Udine, 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galvani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Glavas è ridotto in « Galvani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4236)

N. 11419-320.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gregorich fu Giovanni nato a Trieste il 4 marzo 1896 e resi-

dente a Trieste, Chiadino in Monte n. 228, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gregorich è ridotto in « Gregorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Gregorich nata Cornigoi di Giovanni, nata il 10 gennaio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4237)

N. 11419-1565.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Biagio Cernja fu Pasquale, nato a Gimino il 1° febbraio 1857 e residente a Trieste, via Giustinelli 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R.decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Cernja è ridotto in « Neri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clotilde Cernja, nata Budinich di Clodoveo, nata li 28 luglio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4238)

N. 11419-24685.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Bertetich di Antonio, nato a Portole il 18 maggio 1879 e residente a Trieste, via Torquato Tasso, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dante Bertetich è ridotto in « Bertini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bertetich, nata Niederkon di Costantino, nata li 11 marzo 1883, moglie;
2. Vittorino, di Dante, nata l'8 agosto 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4241)

N. 11419-304.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Cesnik di Maria, nato a Trieste il 21 agosto 1902 e residente a Trieste, via dei Fabbri, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Cesnik è ridotto in « Cesini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4242)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.